



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N.20**

OGGETTO:

TASSA RIFIUTI (TARI)- PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Gruppo consiliare	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Sì
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Giust.
3. CATALDO Gianluigi - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Sì
4. PELISSERO Giuliano - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Sì
5. VALERIO Cinzia - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Sì
6. COLAMARIA Antonella - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Sì
7. PANARO Enrico - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Sì
8. BOLOGNA Francesco - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Giust.
9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Sì
10. PLANO Sandro - Consigliere	“Susa”	Sì
11. BREZZO Alessandra - Consigliere	“Susa”	Sì
12. FONZO Antonia - Consigliere	“Susa”	Sì
13. CHIANELLO Massimo - Consigliere	“Susa”	Sì

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 2

Assume la presidenza il Signor PESANDO EMANUELA.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale PESANDO Emanuela.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che il Consiglio comunale viene sospeso alle ore 22:10 per problemi tecnici – informatici. Il consiglio si riprende alle ore 22:24, presenti 11 consiglieri, come da appello.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l'art.1, comma 683 L.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

DATO ATTO che con Dl. n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020;

VISTO l'art.30 , comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n.41, così come modificato dalla Legge di conversione del 21 maggio 2021 n.69, che testualmente dispone "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

VISTO l'art.13, comma 15 *ter* D.L.201/2011, convertito in L.214/2011, come introdotto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

VISTO l'allegato PIANO FINANZIARIO alla presente deliberazione, (Allegato A), che evidenzia costi complessivi pari ad € 1.110.348 divisi in costi fissi per € 416.852 e costi variabili per € 693.496, ai quali vanno detratti euro 5.727 relativi al conguaglio PEF 2020 a carico dell'ente;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze:

- Ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra quota fissa e quota variabile (art. 1 comma 6);
- Determinare per ogni categoria di utenza domestica i coefficienti Ka e Kb;
- Determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc e Kd;
- Determinare per la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, la parte calcolata con il metodo normalizzato e la parte calcolata con la misurazione puntuale degli svuotamenti del rifiuto non recuperabile (art. 5 comma 13 e art. 7 comma 11);
- Stabilire il numero minimo di svuotamenti dei contenitori del rifiuto non recuperabile per le utenze domestiche e non domestiche (art. 5, comma 14 e art. 7 comma 12)
- Determinare litri/mq per gli uffici (art. 6);
- Determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, in relazione al piano finanziario;

RITENUTO opportuno determinare, come dettagliatamente indicato nell'Allegato B alla presente deliberazione:

- **in ordine alla ripartizione dei costi fissi e variabili**
 - a) i costi fissi sono stati attribuiti tra utenze domestiche e non domestiche in base al rapporto tra il numero degli utenti medesimi e il totale degli utenti;
 - b) i costi variabili (per la parte A. della tariffa calcolata con il metodo normalizzato) sono stati attribuiti tra utenze domestiche e non domestiche in base al rapporto tra la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze medesime, determinati in base ai coefficienti Kb e Kd del DPR 158/1999 come modificati ai sensi della Legge n. 145/2018 e il totale dei rifiuti come comunicati da ACSEL;
- **in ordine all'applicazione dei coefficienti di produzione specifica dei rifiuti:**
 - c) i coefficienti per le utenze domestiche, Ka (per la parte fissa) sono individuati in misura fissa in ragione della popolazione, mentre i coefficienti Kb sono determinati in base ai coefficienti di produttività di cui al DPR 158/1999 come modificati ai sensi della Legge n. 145/2018;
 - d) i coefficienti per le utenze non domestiche, Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile) sono determinati in base ai coefficienti di produttività di cui al DPR 158/1999 come modificati ai sensi della Legge n. 145/2018 e allegati;
 - e) Per le utenze giornaliere: ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, le tariffe per le categorie di beni durevoli ed alimentari sono commisurate sulla base delle quantità di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione al costo del servizio comunicati da ACSEL;

Di determinare che in ordine alla determinazione della percentuale di incidenza della quota variabile della tariffa calcolata con il metodo normalizzato

- f) di stabilire che i costi variabili netti pari ad € 687.771,12= sono coperti per il 90% dalle tariffe calcolate con il metodo normalizzato e per il 10% dalle tariffe calcolate con il numero degli svuotamenti;
- g) stabilire che il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile sia determinato nel seguente modo:
 - per le utenze domestiche: n. 4 svuotamenti da litri 120
 - Per le utenze non domestiche: n 4 svuotamenti in relazione ai litri dei contenitori di rifiuto indifferenziato assegnati alle medesime utenze;

- h) di stabilire per gli uffici non dotati di autonoma attrezzatura, in numero 38,56 i litri al mq svuotati annui.

VISTO l'allegato B in cui sono riportate le tariffe per le utenze domestiche suddivise nella parte fissa e variabile;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021*;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

ATTESO che, alla luce delle risultanze del PEF 2021 come sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di approvare le tariffe definitive della TARI 2021, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il protrarsi della situazione emergenziale collegata alla diffusione del Coronavirus, che ha portato il Governo ad adottare ulteriori provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi della pandemia, in particolare nella Regione Piemonte, con conseguenze che potrebbero incidere anche sull'applicabilità della parte variabile della TARI così come si è verificato in termini di chiusura di alcune attività nel primo semestre dell'anno 2021;

DATO ATTO che l'art. 6 del Decreto Legge 25/5/2021 n. 73, ai commi da 1 a 4, dispone testualmente:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

"2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

"3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

"4. I comuni possono determinare, nel rispetto telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. ";

RITENUTO opportuno, per quanto sopra evidenziato, demandare la definizione delle modalità di applicazione del contributo compensativo che verrà riconosciuto alle utenze non domestiche (spettante sul conteggio della TARI parte variabile agli aventi diritto in base al periodo di chiusura delle attività a seguito dei vari provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza Covid-19), e di eventuali ulteriori contributi così come previsti dall'art. 6 del Decreto Legge 25/5/2021 n. 73 al comma 4, ad una successiva delibera di Giunta Comunale, da approvare entro il 31 dicembre 2021, verificando preventivamente le conseguenze della possibile evoluzione dello stato emergenziale in corso;

RAMMENTATO che l'adozione della presente delibera rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 7 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e 42 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – TUEL, così come modificato dell'art. 3, comma 2bis D.L. 174/2012;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento comunale del Consiglio comunale:

- la rappresentazione informatica/digitale sottoscritta dal Segretario comunale e dal Presidente dell'adunanza con firma digitale, della registrazione audio del Consiglio Comunale costituisce il verbale della seduta consiliare. Quando per qualsiasi causa non sia disponibile il file audio, il verbale è costituito da un testo cartaceo nel quale viene riportata la trascrizione della registrazione della seduta consiliare o il testo redatto dal Segretario comunale;
- gli interventi dell'intera seduta vengono acquisiti mediante appositi mezzi di registrazione audio-video. Le relative rappresentazioni informatiche/digitali sono conservate a cura dell'ufficio Segreteria generale dell'Ente in apposito archivio;
- la registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce "Consiglio Comunale on-line";

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti	n. 11
astenuti	n. 0
votanti	n. 11
favorevoli	n. 11
contrari	n. 0

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE ED APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **DI PRENDERE** atto della Relazione di accompagnamento al PEF 2021 elaborata dal CADOS (ALLEGATO C).
3. **DI PRENDERE** atto e quindi approvare il Piano Economico Finanziario TARI per l'anno 2021 trasmesso dal Gestore (ALLEGATO A), redatto in conformità al metodo tariffario deliberato da ARERA (MTR), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
4. **DI APPROVARE** le tariffe della TARI 2021, allegando specifico prospetto (ALLEGATO B), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
5. **DI DEFINIRE** che il pagamento della TARI 2021 sia effettuato in due rate con scadenza rispettivamente il 31/10/2021 ed il 31/03/2022 al fine di agevolare i cittadini.

6. **DI DEMANDARE** la definizione delle modalità di applicazione del contributo compensativo che verrà riconosciuto alle utenze non domestiche (spettante sul conteggio della TARI parte variabile agli aventi diritto, in base al periodo di chiusura delle attività a seguito dei vari provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza Covid-19), e di eventuali ulteriori contributi così come previsti dall'art. 6 del Decreto Legge 25/5/2021 n. 73 dai commi da 1 a 4, ad una successiva delibera di Giunta Comunale, da approvare entro il 31 dicembre 2021, verificando preventivamente le conseguenze della possibile evoluzione dello stato emergenziale in corso.
7. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale del Federalismo Fiscale entro trenta giorni dall'approvazione secondo le regole previste dalla sopra citata circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF emessa dal Dipartimento delle finanze del MEF.
8. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.
9. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge avendo ottenuto, con un'ulteriore votazione espressa in forma palese per alzata di mano, il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti	n. 11
astenuti	n. 0
votanti	n. 11
favorevoli	n. 11
contrari	n. 0.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Vice Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
PESANDO Emanuela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZIO ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese